

DISEGNO DI LEGGE N. 10

III C

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 674 II Legislatura

" NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'IPPICOLTURA "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 5/2/1979.

llid

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO all'AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA e PESCA

DISEGNO DI LEGGE  
REGIONALE

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'IPPICOLTURA  
~~~~~

*Mil*

# REGIONE PUGLIA

## PREMESSA:

La delega prevista dall'art. I della legge 22/7/1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica Amministrazione, è stata attuata con D.P.R. 24/7/77, n. 616.-

Successivamente con Legge 21/10/1978, n. 641 è stata disposta la cessazione alla dipendenza dell'amministrazione centrale di alcuni Enti tra i quali gli Istituti Incremento Ippico.-

Con tali norme legislative si è venuta a creare una situazione nuova e d'estremamente fluida per il settore ippico in generale.-

Da un esame dei decreti in questione, si evidenzia, in primo luogo, che le funzioni amministrative concernenti l'ippicoltura sono trasferite alle Regioni. L'art. 75 del decreto n. 616/77 recita:

"Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei Depositi Stalloni, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine".-

Per quanto attiene alla dizione "Depositi Stalloni" sopra citata, si precisa che i Depositi Stalloni furono istituiti dopo l'unificazione dell'Italia e il compito precipuo di sviluppare la produzione equina per le esigenze militari. Nel 1865, considerato che l'allevamento del cavallo era strettamente connesso con le attività agricole, il servizio ippico fu trasferito dal Ministero della Difesa a quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio, anche per poter usufruire degli incentivi di ordine finanziario che lo stesso Ministero concedeva per le attività sportive.-

Nel 1932, con il R.D. 18 febbraio, n. 166, venne riconosciuta <sup>per i Depositi</sup> la personalità giuridica <sup>essi</sup>. Nel 1954 <sup>essi</sup> assunsero la nuova denominazione di Istituto Incremento Ippico con la legge 30 Giugno 1954, n. 549 concernente la riforma dei Depositi Stalloni; il

./.

# REGIONE PUGLIA pag.n.2

7 Dicembre 1959, con il D.P.R. n.1378, venne approvato lo Statuto degli Istituti Incremento Ippico e delle norme di funzionamento delle relative stazioni di monta.-

Se i compiti inizialmente demandati a detti enti sono andati gradualmente scemando a seguito della meccanizzazione dell'Esercito e dell'Agricoltura, parallelamente si è verificato un sempre maggiore interesse per gli allevamenti del cavallo sportivo e per l'allevamento del cavallo a sistema brado e semibrado, destinati in prevalenza alla produzione della carne, sfruttando mirabilmente i terreni pascolativi della collina e della montagna, contribuendo contemporaneamente al ripopolamento e riattivazione di zone abbandonate, a salvaguardia anche dell'ambiente ecologico.

In questo specifico settore, l'Istituto Incremento Ippico di Foggia ha svolto meritoriamente l'attività istituzionale fondamentale dedicata alla produzione ed al miglioramento delle produzioni ippiche nella propria circoscrizione comprendente le regioni Puglia, Abruzzo, Molise. L'attività preponderante è stata svolta a favore della Puglia, tant'è che tra l'Assessorato regionale all'Agricoltura e l'Istituto, sono intercorsi rapporti di fattiva collaborazione per interventi e iniziative dirette al miglioramento dell'ippicoltura pugliese, alle quali non sono mancati risultati, sin dal primo anno di funzionamento dell'Amministrazione Regionale, decisamente precursori della attuale realtà giuridico-amministrativa.

Si è operato in unità di intenti anche con le Associazioni Allevatori di Razza, grazie anche alla validità della Legge Regionale Zootecnica n.7 del 20/1/1975.-

## FUNZIONI ESERCITATE:

L'Istituto Incremento Ippico di Foggia, retto da un proprio Consiglio di Amministrazione, ha svolto i seguenti compiti statutari ai sensi del D.P.R.7

./.

*llil*

# R E G I O N E P U G L I A pag.n.3

Dicembre 1959, n.1378 :

- A) mantenere razionalmente stalloni di pregio rispondenti alle esigenze dell'ippicoltura delle rispettive circoscrizioni;
- b) impiegare gli stalloni in pubbliche stazioni di monta, allo scopo di costituire fattore fondamentale di intervento tecnico per il miglioramento delle produzioni equine e di orientamento alla attività stalloniera privata;
- c) fornire periodicamente al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste dati e notizie sulle condizioni dell'ippicoltura nelle rispettive circoscrizioni e formulare proposte su provvedimenti da adottare per favorire l'incremento ed il miglioramento.

In particolare, l'Istituto Incremento Ippico di Foggia, ha fatto funzionare nell'anno 1977 42 stazioni di monta, alcune comunali e con personale proprio ed altre presso allevamenti o nuclei selezionati, impiegando 103 stalloni rispondenti alle esigenze della ippicoltura della circoscrizione, così ripartite nelle singole regioni:

| REGIONI | STAZIONI<br>DI<br>MONTA | STALLONI ASSEGNATI |         | FATTRICI<br>COPERTE |
|---------|-------------------------|--------------------|---------|---------------------|
|         |                         | cavallini          | asinini |                     |
| PUGLIA  | 37                      | 71                 | 14      | 3.063               |
| ABRUZZO | 1                       | 4                  | —       | 111                 |
| MOLISE  | 4                       | 10                 | 4       | 476                 |
| TOTALI  | 42                      | 85                 | 18      | 3.650               |

./.

lll

# REGIONE PUGLIA pag.n.4

Ai fini del miglioramento delle produzioni ippiche, l'Istituto ha svolto i seguenti compiti:

- tenuta dei libri di selezione (LL.GG.) per le razze: Cavallo delle Murge, sino di Martina Franca, Agricola Italiana da t.p.r., Cavallo da Sella; controllo della produzione e valutazione della stessa nelle annuali rassegne svolte in collaborazione con le Associazioni di razza e coi competenti Ispettorati provinciali dell'Agricoltura;
- assistenza tecnica ai nuclei selezionati per la valorizzazione della produzione; corsi di qualificazione per il personale di scuderia, di mascalcia, Caporazza, doma dei puledri, ecc.;
- organizzazione, in collaborazione con le Associazioni di razza, delle annuali manifestazioni inerenti i Mercati - Concorso di Martina Franca e Foggia - Premio Circo-scrizionale del Cavallo da Sella Italiano - Concorso Ippico di Foggia, ecc.;
- per le produzioni del cavallo da competizione (purosangue, trotto, sella), espletamento del servizio di fecondazione presso la propria sede con stalloni di pregio a tassi agevolati, ospitando le fattrici presso le scuderie dell'Istituto fino a gravidanza accertata, con assistenza ginecologica e servizio di trasporto van, nonchè con controllo alla nascita dei puledri e loro individuazione prima dello svezzamento;
- collaudo all'importazione e all'esportazione degli equini da riproduzione e rapporti con il commercio estero;
- controllo dell'attività stalloniera privata, in osservanza a quanto disposto dalla legge 3/2/1963 n.127 sulla fecondazione equina, mediante l'approvazione degli stalloni e rilevamento dei relativi dati statistici sui risultati della monta; nonchè il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della fecondazione.-

# REGIONE PUGLIA pag.n.5

N-ella Circostrizione hanno funzionato nella decorsa stagione di monta n.225 stalloni,così riparti-ti:

| Regioni | Cavalli | Asini | Totale |
|---------|---------|-------|--------|
| Puglia  | 68      | 6     | 74     |
| Abruzzo | 97      | 19    | 116    |
| Molise  | 20      | 15    | 35     |
| TOTALI  | 185     | 40    | 225    |

## PERSONALE:

All'espletamento del servizio dell'Istituto è stato adibito personale dei ruoli o-rganici del Ministero dell'Agricoltura,di cui all'art.13 del D.P.R. 7/12/1959 n.1378, retribuito dallo Stato.-

Il personale direttivo è costituito da 2 unità,appartenenti al Ruolo Tecnico Superiore del Ministero d-ell'Agricoltura e Foreste; il direttore, respon-sabile del funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Ente, è collaborato e so-stituito nel servizio da un ispettore dello stesso ruolo.

Il servizio di segreteria contabile, amministrativo e tecnico, è affi-dato a due unità del ruolo dei sorveglianti degli Istituti Incremento Ippico, carriera esecutiva, in mancanza di personale della carriera di concetto.

Il servizio di scuderia è stato espletato da personale della carriera ausiliari ad esaurimento (capi palafrenieri), del ruolo degli operai disposto dalla legge 1304 del 15/12/1961 (guardie scuderia); ai più anziani della carriera

./.

# REGIONE PUGLIA pag.n.6

ausiliaria sono affidate mansioni di capo operaio, qualifica stabilita dalla legge n.219 del 6/3/1968.-

Sono inoltre in servizio ulteriori due salariati retribuiti dall'Istituto ed equiparati al personale operaio di ruolo dello Stato, addetti alla sorveglianza notturna e a lavori agricoli.

## ENTRATE :

Premesso che gli stipendi al personale dell'Istituto sono stati corrisposti dallo Stato, ad eccezione dei due operai salariati a carico dell'Ente, hanno costituito entrata di bilancio dell'Istituto medesimo le seguenti somme:

### A) Entrate effettive ordinarie

- Contributo annuale del Ministero dell'Agricoltura e Foreste;
- Tassi di fecondazione;
- vendita di letame;
- avanzo delle gestioni speciali;
- conduzione terreni;
- pensione equi-ni;
- interessi attivi su depositi bancari e c.c. postali;
- proventi vari.-

### B) Entrate effettive straordinarie

- contributo straordinario del Ministero Agricoltura e Foreste;
  - contributo straordinario della Regione Puglia
  - contributo straordinario della Regione Molise
  - contributo straordinario della Regione Abruzzo
- ( in relazione a specifici programmi e iniziative

## BENI PATRIMONIALI :

I beni patrimoniali sono di natura immobile e mobile; i beni immobili

sono costituiti da due palazzine a due piani adibite ad uffici, magazzini, sel-  
leria, spogliatoio e servizi per il personale, abitazioni. A questo corpo centra-  
le di fabbricati si affiancano otto scuderie da venti box singoli, a corsia d i  
servizio centrale, munite di tutte le attrezzature necessarie, impianto idrico,  
impianto disinfestante, ecc.; vi sono altresì locali per la mascalcia e inferme-  
ria, autorimesse e deposito per carrozze e rotabili di esercizio per gli stal-  
loni; completa l'impianto un maneggio coperto restaurato recentemente ed in  
piena efficienza per l'equitazione ed il mot-o degli stalloni; all'aperto sono  
disposti circa venti paddok's in tubolari di ferro.-

I beni mobili sono costituiti soprattutto dagli stalloni, in numero di  
103 nel 1977 fra cavalli ed asini; essi sono stalloni di pregio delle razze:  
murgese, agricola italiana da t.p.r., asinina di Martina Franca, sella, purdsan-  
gue ingles-e e trotto. Di q-ueste ultime tre razze vi sono soggetti di notevole  
valore genetico.

Di particolare valore storico sono alcune carrozze custodite presso  
l'Istituto; nonchè finimenti e bardature in cuoio.

Recentemente l'Istituto è stato dotato di un'autoscuderia per il tra-  
sporto degli stalloni alle stazioni di monta e delle fattrici.

I mobili di arredo sono stati recentemente rinnovati unitamente ai lo-  
cali adibiti ad uffici.

In considerazione di quanto innanz-i si ritiene che le funzioni sin-  
qui svolte dall'Istituto debbano essere proseguite nell'ambito delle competenze  
regionali e nell 'interesse precipuo deLL'incremento delle produzioni equine ti-  
piche della Puglia e di quelle che mano mano stanno assumendo rilievo nel setto-  
re della carne e dello sport. Pertanto, sarà necessario che l'Istituto venga a-  
deguate nei suoi compiti alla nuova dimensione regionale, in modo da rappresen-  
tare un consolida-to strumento operatio al servizio degli allevatori interessa-  
ti all'ippicoltura.-

./.

Per soddisfare le esigenze delle Regioni (Molise ed Abruzzo) che si nora si sono avvalsi dell'Istituto potranno fruire del servizio di monta selezionata erariale sulla base di apposite convenzioni da stipulare.

L'Istituto Incremento Ippico potrebbe essere chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- 1) Favorire la fecondazione di tutte le fattrici, a qualunque razza esse appartengono.
- 2) Acquisto, mantenimento ed impiego alla pubblica monta a condizione di favore di stalloni selezionati per il miglioramento delle produzioni equine della propria circoscrizione, con opportuna rotazione degli stessi nelle varie stazioni, onde conseguire un razionale impiego e un equo ammortamento.
- 3) Impiego alla pubblica monta di stalloni di proprietà di altri enti o di privati, a condizioni vantaggiose per gli allevatori.
- 4) Concessione in uso degli stalloni dell'Istituto a enti, privati allevatori o affidatari per il conseguente impiego nelle zone ove se ne appalesi la necessità, allo scopo di assicurare la fecondazione delle fattrici esistenti nella zona.
- 5) Favorire la fecondazione delle fattrici di tutte le razze, attraverso il mantenimento delle stesse nelle scuderie dell'Istituto e ove possibile nelle stazioni ippiche dipendenti curando la necessaria assistenza ginecologica, avvalendosi anche della fecondazione artificiale.
- 6) Salvaguardare, migliorare e incoraggiare le produzioni equine tipiche esistenti nella Regione, attraverso la selezione e miglioramento.
- 7) Eventuale creazione di centri di allevamento per la produzione di soggetti altamente selezionati da cedere agli allevatori a condizioni di favore, nonché di allevamento e conservazione dell'area sino di Martina Franca e del Li-

./.

*ell*

# REGIONE PUGLIA pag.n.9

pizzano utilizzando terreni demaniali pascolativi della zona delle Murge e del Gargano.

- 8) Costituzione di un centro di addestramento e allenamento (presso la sede dell'Istituto) per cavalli destinati all'attività sportiva, prove attitudinali per i riproduttori delle razze in selezione nella Regione.
- 9) Controllo e visita di approvazione degli stalloni agricoli e sportivi di proprietà privata da adibire alla fecondazione.
- 10) Tenuta del LL.GG. delle principali razze equine, identificazione dei razzatori attraverso le prove di progenie, organizzazione di manifestazioni ippiche a carattere regionale.
- 11) Effettuazione di studi, indagini, sperimentazione e ricerche in collaborazione con gli Istituti Universitari e Specializzati.

L'attuazione di tali compiti comporterà di conseguenza un adeguamento delle unità lavorative messe a disposizione, anzi sarà necessario esaminare, in più opportuna sede, le effettive esigenze e tutti i problemi relativi al Personale dell'Istituto.-

Al funzionamento dell'Istituto ed all'espletamento dei compiti che andrà a svolgere si potrà provvedere con un adeguato stanziamento della Regione Puglia, attingendo anche ai finanziamenti di cui alla Legge Zootechnica Regionale, n.7 del 20/1/1975.-

Ciò premesso, si sottopone all'esame degli Organi deliberanti della Regione il seguente schema di legge regionale.

# R E G I O N E P U G L I A

## ART.1

Per il proseguimento delle azioni di incremento delle produzioni equine ed il soddisfacimento delle esigenze di una razionale ippicoltura nell'ambito del proprio territorio, la Regione Puglia si avvale dell'Istituto Incremento Ippico di Foggia, quale struttura operativa per l'adempimento delle funzioni svolte sino alla data della sua soppressione ai sensi della Legge 21/10/1978 n.641, già alle dipendenze dell'Amministrazione statale, attraverso il funzionamento di stazioni di monta con stalloni di pregio.=

# REGIONE PUGLIA

## ART.2

L'Istituto Incremento Ippico della Regione Puglia, con sede in Foggia, ha personalità giuridica di diritto pubblico. =  
Ha competenza sull'intero territorio regionale e sulle altre Regioni che, a norma del successivo Art.6, riterranno di avvalersi della sua opera. =

el.

# REGIONE PUGLIA

## ART.3

L'Istituto Incremento Ippico di Foggia per segue i seguenti compiti:

- 1)-favorire la fecondazione di tutte le fattrici, a qualunque razza esse appartengano.=
- 2)-Acquisto, mantenimento ed impiego alla pubblica monta a condizione di favore, di stalloni selezionati per il miglioramento delle produzioni equine.=
- 3)-Impiego alla pubblica monta di stalloni di proprietà di altri enti o privati, a condizioni vantaggiose per gli allevatori.=
- 4)-Concessione in uso degli stalloni dell'Istituto a enti, privati, allevatori, affidatari, per il conseguente impiego ove se ne appalesi la necessità, allo scopo di assicurare la fecondazione delle fattrici.=
- 5)-Favorire la fecondazione di fattrici di tutte le razze attraverso il mantenimento delle stesse nelle scuderie e negli impianti dello Istituto.=
- 6)-Salvaguardare, migliorare e incoraggiare le produzioni equine tipiche esistenti nella Regione, attraverso la selezione ed il miglioramento.=
- 7)-Allevamento in un proprio centro delle razze tipiche autoctone in via di estinzione.=
- 8)-Controllo e approvazione degli stalloni agricoli e sportivi di proprietà privata.=
- 9)-Effettuazione delle prove attitudinali per i riproduttori selezionati, svolgimento di studi e di indagini in collaborazione con altri Istituti.=

el.l

# REGIONE PUGLIA

## ART.4

Qualora le Associazioni degli allevatori di bestiame equino qualificato siano nella impossibilità sia per carenza organizzativa che per mancanza di riconoscimento giuridico, di gestire direttamente i Libri genealogici di razza, l'Istituto Incremento Ippico potrà farsi carico delle relative operazioni, provvedendo alla tenuta dei prescritti documenti e scritture di selezione, nonché alla organizzazione di manifestazioni ippiche connesse alla selezione. =

L'onere corrispettivo sarà addebitato all'Associazione interessata, quale destinataria dei contributi previsti della Legge regionale n.7 del 20 Gennaio 1975. =

La contabilità afferente a tale servizio verrà tenuta separata da quella generale riguardante il funzionamento dell'Istituto. =

# REGIONE PUGLIA

## ART.5

L'Istituto Incremento Ippico resta impegnato ad adempiere a quanto ad esso demandato in ordine alla legge 9/2/1963, n.127, concernente le norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina, ed al D.P.R. 2/11/1964 numero 1618, concernente le norme per l'esercizio della legge medesima.=

# REGIONE PUGLIA

## ART.6

Le altre Regioni nelle quali l'Istituto Incremento Ippico di Foggia, come organo statale, ha esercitato la propria attività, e comunque interessate e limitrofe, potranno stipulare con la Regione Puglia apposita convenzione tesa ad assicurare la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati, ed a potenziare l'azione de condo le locali esigenze del miglioramento zootecnico. =

Il costo di dette prestazioni viene stabilito di anno in anno con deliberazioni della giunta Regionale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico. =

*lil*

# REGIONE PUGLIA

## ART.7

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a)-dagli attuali beni patrimoniali;
- b)-da beni di qualsiasi specie che, per donazione o altro titolo, pervengono all'ente.

L'Istituto trae i mezzi per il suo funzionamento:

- a)-da proventi dei beni patrimoniali;
- b)-dalle entrate di gestione;
- c)-da contributi delle Regioni, di altri enti o di privati.=

ll.l

# REGIONE PUGLIA

## ART. 8

L'Istituto Incremento Ippico viene retto da un Consiglio di Amministrazione nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura. =

Il Consiglio di Amministrazione è composto come appresso :

- da un esperto di problemi ippici, con funzioni di Presidente;
- da un allevatore in rappresentanza di ciascuna Associazione Regionale Allevatori delle razze equine costituita in Puglia. =

L'Assessore Regionale all'Agricoltura sceglie il rappresentante su una terna di nominativi segnalati dall'Associazione interessata;

- da un funzionario addetto ai servizi zootecnici dell'Assessorato Regionale della Agricoltura della Puglia;
- da un funzionario addetto ai servizi zootecnici dell'Assessorato Regionale della Agricoltura che ha stipulato convenzioni per le prestazioni e di servizi con l'Istituto, con voto consultivo. =

Il direttore dell'Istituto, che fa parte del Consiglio con voto deliberativo, assume anche le funzioni di segretario. I membri del Consiglio rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati. I consiglieri nominati in sostituzioni di altri venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il triennio, restano in carica sino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli che hanno sostituito. =

# REGIONE PUGLIA

## ART.9

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante dell'Istituto.=

Esso si riunisce due volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga necessario ove sia fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti il Consiglio o dal Collegio dei Revisori.=

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che non potrà avere luogo se non dopo trascorse 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, sempre che vi siano il Presidente e il direttore o chi ne fa le veci.=

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.=

*Aut*

# REGIONE PUGLIA

## ART.10

La vigilanza sull'andamento tecnico-amministrativo dell'Istituto è di competenza della Giunta regionale che la esercita avvalendosi dell'Assessore all'Agricoltura, il quale può disporre in ogni momento ispezioni e verifiche.=

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale previo parere dell'Assessore Regionale all'Agricoltura, qualora siano state riscontrate irregolarità e violazioni della presente legge.=

ell

# REGIONE PUGLIA

## ART.11

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a)-sul programma di azione da svolgere;
- b)-sull'ordinamento del servizio di monta;
- c)-sull'entità delle tasse di monta;
- d)-sulla razione che deve essere somministrata agli stalloni;
- e)-sulla rimonta e sulla riforma annuale degli stalloni;
- f)-sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;nonchè sulle variazioni delle singole voci di entrate e di uscite del bilancio preventivo;
- g)-sugli atti che implicano mutamenti del patrimonio immobiliare;
- h)-su ogni altro argomento che il Presidente o il Collegio dei Revisori ritengono di sottoporre al suo esame. =

ll'l

# REGIONE PUGLIA

## ART.12

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e da esecuzione alle relative deliberazioni, firma tutti gli atti amministrativi e delibera sui provvedimenti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione. =

lib

# REGIONE PUGLIA

## ART.13

Il Direttore dell'Istituto è responsabile del funzionamento tecnico e amministrativo dell'Ente e di tutto l'andamento del servizio, in particolare:

- a)-coordina e controlla l'attività del personale;
- b)-vigila sul buon mantenimento degli stalloni;
- c)-predispone l'ordinamento del servizio di monta ed ispeziona e sorveglia le rispettive stazioni;
- d)-cura la raccolta, la registrazione ed il coordinamento dei dati e delle notizie riguardanti il servizio di monta;
- e)-presenta al Consiglio di Amministrazione i bilanci preventivo e consuntivo;
- f)-redige annualmente la relazione tecnica del funzionamento dell'Istituto e sulle condizioni dell'ippicoltura nella circoscrizione, presentando proposte al Consiglio di Amministrazione sui seguenti argomenti:
  - 1)-numero e razze di stalloni da mantenere;
  - 2)-riforma ed acquisto degli stalloni per mantenere la efficienza qualitativa e numerica necessaria ad assicurare il servizio di monta nella circoscrizione;
  - 3)-razione giornaliera da somministrare agli stalloni;
  - 4)-efficienza numerica del personale di governo e di custodia.=

# REGIONE PUGLIA

## ART.14

Al direttore e al consegnatario del materiale può essere concesso l'alloggio gratuito nei locali dell'Istituto, quando nei locali dell'Ente vi siano idonei locali disponibili.=

*ll*

# REGIONE PUGLIA

## ART.15

Il riscontro della gestione dell'Istituto viene effettuata da un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra funzionari amministrativi dei ruoli regionali in servizio e nominati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e dell'Assessore Regionale al Bilancio, programmazione economica e finanze. =

La presidenza del Collegio è affidata al membro effettivo più anziano. =

Il Collegio dei revisori dei conti:

- a)-esamina i bilanci e predispone le relazioni che le accompagnano;
- b)-controlla la gestione finanziaria dell'Istituto;
- c)-trasmette le predette relazioni alla giunta regionale per il tramite dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura;
- d)-assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. =

lll

# REGIONE PUGLIA

## ART.16

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il I° Gennaio e termina con il 31 Dicembre.=

Il Bilancio Preventivo con la rela=zione annuale deve essere predisposto entro il 30 Ottobre per l'esercizio suc=cessivo, mentre il consuntivo dell'e=sercizio trascorso entro il 30 di apri=le.=

Detti bilanci, unitamente alla rela=zione del Collegio dei Revisori d e i Conti, vanno inviati entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura.=

Chil

# R E G I O N E P U G L I A

## ART.17

All'espletamento dei servizi dell'Istituto e dei compiti di cui all'art.3 della presente legge, è adibito il personale di ruolo della Regione Puglia - Operaio; Guardia, Scuderia, Palafreniere, autista, sorvegliante, Segretario, Contabile, già provenienti dal ruolo organico del Ministero della Agricoltura e messo a disposizione della Regione Puglia. =

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, sarà emesso il regolamento inerente il funzionamento e l'ordinamento del servizio dell'Istituto. =

# REGIONE PUGLIA

## ART.18

Il servizio di profilassi e cura degli equini dell'Istituto e degli equini in pensione viene affidato, su parere del Direttore, ad un veterinario di fiducia e le relative prestazioni sono liquidate di volta in volta mediante il pagamento degli onorari professionali.=

*llil*

# REGIONE PUGLIA

## ART.19

Durante il periodo della stagione di monta i cavalli stalloni dell'Istituto vengono distaccati nelle pubbliche stazioni.=

Le pubbliche stazioni di monta sono istituite nei comuni ove sia necessario assicurare il miglioramento della ippicoltura in relazione alla presenza di un adeguato numero di fattrici e alle esigenze di impiego di riproduttori di pregio.=

Il numero dei riproduttori da destinare a ciascuna stazione è proporzionale a quello delle fattrici da coprire.=-In ciascuna stazione devono funzionare non meno di due stalloni.=

*lll*

# REGIONE PUGLIA

## ART.20

Ai sensi dell'art.91 lettera G/ n.6 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con R.D. 3 Marzo 1934, numero 383 le amministrazioni dei comuni nei quali sono istituite pubbliche stazioni di monta, hanno l'obbligo di provvedere a proprie spese ai seguenti adempimenti:

- a)-destinare idonei locali che soddisfino alle esigenze tecniche ed igienico-sanitario di una stazione di monta costituite da una scuderia e boxses dotata di infissi idonei con serrature di sicurezza, da una attigua abitazione per la guardia scuderia, rispondente ai requisiti della abitabilità-certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune- da un contiguo spazio ove si possa compiere, con sicurezza e riservatezza, il servizio di monta;
- b)-assicurare l'illuminazione ed il riscaldamento dei locali adibiti ad abitazione, nonchè l'approvvigionamento idrico necessario ai servizi della stazione;
- c)-fornire una barra di prova per l'esplorazione delle fattrici;
- d)-di fornire l'arredo completo dell'abitazione dello addetto alla stazione, costituito almeno da un letto, materasso, coperte, un armadio, un fornello da cucina, con relativo gas, un tavolo, sedie, ramazze per scuderia, disinfettanti;
- e)-provvedere agli eventuali restauri e alle disinfezioni dei locali della stazione due mesi prima dell'apertura della stessa. =

ll'd

# REGIONE PUGLIA

## ART.21

Per ottenere l'istituzione di nuove stazioni di monta le amministrazioni comunali devono presentare domanda entro il 30 novembre alla Direzione dell'Istituto Incremento Ippico, assumendo gli impegni di cui al precedente Art.20.=

L'accoglimento della richiesta è subordinata alla disponibilità degli stalloni e alla esigenza ippica della zona.=

Per constatate necessità dell'ippicoltura in determinate zone, l'Assessorato all'Agricoltura può disporre l'istituzione di nuove stazioni di monta pubblica, ordinarie e selezionate.=

Le amministrazioni comunali in base a quanto disposto dall'art.91 lettera G)n.6 del T.U. della legge comunale e provinciale, includeranno tra le spese obbligatorie quelle per la somministrazione dei locali e dell'arredo per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei locali stessi.=

llil

# REGIONE PUGLIA

## ART. 22

L'Istituto Incremento Ippico, ove abbia disponibilità di stalloni, potrà istituire stazione di monta presso aziende private su richiesta dei proprietari di fattrici che si assumono l'obbligo di provvedere agli adempimenti stabiliti per le amministrazioni comunali dal precedente art. 20 e al pagamento delle tasse di monta per il numero delle fattrici assegnato dal Direttore dell'Istituto allo stallone o agli stalloni destinati alla stazione di cui fu accordata la istituzione. =

Analogamente potranno essere ceduti, su richiesta, stalloni per il servizio di monta ad affidatari provvisti di regolare autorizzazione. =

I predetti proprietari dovranno provvedere alla custodia e alla alimentazione dello stallone o degli stalloni, secondo la ragione giornaliera stabilita dalla direzione dell'Istituto e non potranno rifiutarsi di far coprire, quando lo stallone o gli stalloni assegnati alla stazione siano liberi, le fattrici di altri privati. =

Le tasse di monta riscosse devono essere versate all'Istituto Incremento Ippico secondo modalità da stabilire previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. =

Le stazioni di monta dovranno essere dotate degli stampati di cui al successivo art. 23. =

*enil*

# REGIONE PUGLIA

## ART. 23

L'Istituto Incremento Ippico deve dotare ogni stazione di monta dei seguenti stampati:

- a)-registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone dello esito della monta;
- b)-estratti di detto registro per le annotazioni delle fattrici coperte da ciascun stallone;
- c)-estratti di detto registro per le annotazioni di puledri nati dalle fattrici coperte nell'anno precedente;
- d)-bollettario a madre e figlio per il rilascio al proprietario della fattrice , della dichiarazione di monta;
- e)-bollettario per le riscossioni delle tasse di monta;
- f)-tabelle recanti le indicazioni per ciascun stallone del nome, della razza, genealogia ed la tassa di monta.=

*lil*

# REGIONE PUGLIA

## ART.24

Alla vigilanza igienico-sanitaria de  
gli stalloni e della stazione di monta so  
no tenute a provvedere le amministrazioni  
comunali a mezzo del veterinario comu  
nale. =

*Chil*

# REGIONE PUGLIA

## ART.25

La guardia scuderia incaricata del servizio alla stazione di monta è responsabile del regolare funzionamento del servizio stesso, della buona conservazione e mantenimento degli stalloni, della custodia del materiale affidatogli e del denaro riscosso per tasse di monta o ad altro titolo.=

La guardia scuderia dovrà versare ogni fine mese il denaro riscosso nel c/c postale intestato all'Istituto Incremento Ippico.=

# R E G I O N E P U G L I A

## ART.26

E' vietato l'accesso alle stazioni di mon  
ta alle persone estranee al servizio e che  
non siano i proprietari o i conduttori delle  
fattrici.=

*dit*

# REGIONE PUGLIA

## ART.27

E' vistata la monta delle fattrici che presentino gravi difetti di conformazione o che siano affette da malattie contagiose o da tare ereditarie.=

# REGIONE PUGLIA

## ART.28

Ogni stallone non può compiere più di tre salti al giorno.=

E' proibito di impiegare gli stalloni alla monta fuori dell'apposito locale della stazione.=

Il palafreniere o guardia scuderia ne è direttamente responsabile. Egli non può allontanarsi dalla stazione senza il preventivo assenso della direzione dell'Istituto. In caso di forza maggiore deve comunque assicurare la sua sostituzione con persone di sua fiducia e per l'operato del quale assume ogni responsabilità.=

# REGIONE PUGLIA

## ART. 29

Le fattrici debbono essere condotte alla  
monta nei giorni fissati e vengono sottopo-  
ste al salto secondo l'ordine di iscrizione.  
Il diritto al turno viene a cessare ove non  
siano condotte alla stazione nel giorno sta-  
bilito.=

# R E G I O N E P U G L I A

## ART. 30

Il proprietario, prima della copertura della fattrice, deve sottoscrivere la seguente dichiarazione riportata in calce alla bolletta di monta:

" Il sottoscritto dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo di risarcimento, in confronto dell'Istituto Incremento Ippico e dell'Amministrazione della Regione Puglia per qualunque inconveniente dovesse verificarsi durante la permanenza ella stazione di monta e per qualunque danno potesse derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a persone, animali o cose , nonchè per eventuali malattie contratte dalla fattrice per opera dello stallone. =

# REGIONE PUGLIA

## ART.31

La dichiarazione di monta viene rilasciata su apposito modulo dopo aver effettuato il primo salto.=

Tale modulo comprendente anche la dichiarazione di nascita, da compiersi dal veterinario, dovrà essere inviato dal proprietario, non prima di quattro mesi, nè dopo sei mesi dal giorno della nascita del puledro alla direzione dell'Istituto Incremento Ippico. Questa a sua volta, rilascerà il regolare certificato di nascita e di origine che ha valore di documento ufficiale.=

Non è ammesso il rilascio di duplicati del certificato di monta, nè di quello di nascita e di origine.=

# R E G I O N E P U G L I A

## ART.32

Per far fronte agli oneri finanziari del funzionamento dell'Istituto, secondo la presente legge, è istituito nel bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1979- e nei seguenti un capitolo recante la denominazione:

"Spese per il funzionamento dell'Istituto Incremento Ippico di Foggia il cui stanziamento, da determinarsi annualmente, troverà copertura sui fondi rivenienti ai sensi dello art.9 della Legge 16 Maggio 1970, n.281 e delle sue eventuali modificazioni.="

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla III<sup>e</sup> Commissione Consiliare permanente il 10-2-79